



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Circolare n. 20/ 2016

Roma, 12 aprile 2016

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO RIFORME
SERVIZIO ELETTORALE
pec: autonomielocali@certregione.fvg.it

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO 5° ELETTORALE
pec: dipartimento autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA
SERVIZIO ELETTORALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ
Via Trento, 69
pec: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

CAGLIARI

OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, e in Sardegna di domenica 5 giugno 2016, con eventuale turno di ballottaggio domenica 19 giugno 2016.

Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali - Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali - Altri adempimenti.

Le elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, che si terranno il 5 giugno 2016, riguarderanno, com'è noto, le amministrazioni i cui organi elettivi scadono nel primo semestre dell'anno in corso nonché quelle che devono



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

essere rinnovate per motivi diversi dalla scadenza e per le quali le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate **entro il 24 febbraio 2016**.

Per quanto attiene ai comuni sciolti a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, il rinnovo dei relativi organi elettivi deve avvenire in occasione del predetto turno annuale ordinario nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel primo semestre del corrente anno.

Nella medesima data di domenica 5 giugno 2016, con eventuale ballottaggio domenica 19 giugno, si svolgerà anche il turno ordinario di elezioni amministrative in alcuni comuni delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia (indetto con decreto del competente Assessore regionale n. 398 del 5 aprile 2016), Sardegna (indetto con decreto del Presidente della Regione n. 18 dell'11 aprile 2016) e Sicilia (indetto con decreto del competente Assessore regionale n. 26 del 4 aprile 2016).

Le SS LL. sono pregate, pertanto, di far pervenire all'indirizzo di posta elettronica elettoralesez2@interno.it copia dei decreti prefettizi di convocazione dei comizi per le elezioni comunali (ed eventualmente circoscrizionali) adottati nell'ambito della rispettiva provincia.

* * *

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i più immediati adempimenti relativi all'organizzazione dei procedimenti per le elezioni amministrative.

Sommario

- a) *Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali*
- b) *Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali*
- c) *Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione*
- d) *Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature*
- e) *Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.*
- f) *Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.*
- g) *Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

a) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni)

In vista delle consultazioni amministrative, si dispone nei comuni interessati l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali prescritta dall'art. 32, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Per la regolare esecuzione di tale revisione, i responsabili degli uffici elettorali comunali, nella veste di ufficiali elettorali, procederanno **entro martedì 19 aprile 2016**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Per quanto riguarda la comunicazione dell'avvenuta cancellazione degli elettori emigrati, **devono richiamarsi in particolare modo le disposizioni impartite con circolare n. 43 del 13 novembre 2014**, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014, **ai fini dell'invio - esclusivamente in via telematica e con le modalità prescritte nella suddetta circolare - del solo file .xml, senza inviare in alcun modo altra documentazione al comune di nuova residenza.**

Si rammenta che, in caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 21 aprile 2016, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del d.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione - dopo aver provveduto, a cura dei responsabili degli uffici elettorali, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti - dovranno depositare i relativi provvedimenti nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio comunale *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Entro l'anzidetto termine del 21 aprile 2016 i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato d.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria) nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 1° maggio 2016, decimo giorno successivo a quello di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 223/1967, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno fissato per la votazione (domenica 5 giugno 2016) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 6 maggio 2016, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui all'art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 21 maggio 2016, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si procederà, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 21 maggio 2016, l'ufficiale elettorale provvederà agli adempimenti di cui al comma 5-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella parte concernente, in particolare, le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Le SS. LL., nel comunicare le presenti disposizioni ai comuni e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali, vorranno altresì vigilare affinché gli ufficiali elettorali dei comuni provvedano agli anzidetti adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali con la massima regolarità e speditezza. Si raccomanda, in particolare, di vigilare che le cancellazioni per emigrazione vengano sospese in ogni caso nel



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

giorno di **martedì 19 aprile 2016**, in modo da evitare che gli elettori possano essere privati del diritto di voto.

I comuni non interessati alle elezioni comunali potranno soprassedere alla predetta revisione salvo che siano direttamente attivati da uno dei comuni ove si svolgeranno le elezioni; in tal caso potranno procedere alle operazioni di revisione in oggetto limitatamente a quelle di cancellazione e di iscrizione di elettori per trasferimento della residenza, nel rispetto dei suddetti termini di martedì 19 aprile ai fini delle cancellazioni e di giovedì 21 aprile ai fini delle iscrizioni.

b) Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali (art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 570/60)

Il quarantacinquesimo giorno antecedente quello di votazione, giovedì 21 aprile 2016, nei comuni in cui si svolgeranno le elezioni amministrative, si dovrà pubblicare all'albo pretorio *online* ed affiggere in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del sindaco o di altro organo in carica, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi nonché della data e degli orari della votazione.

Si allegano i seguenti modelli di manifesto di convocazione dei comizi elettorali, da utilizzare alternativamente, che vengono trasmessi sia in formato "word" che in formato "pdf":

- modello n. 10-AR, manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni comunali;

- modello n. 11-AR, manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni comunali e circoscrizionali.

Il manifesto sarà stampato in numero pari a due esemplari per sezione più scorta.

Le SS. LL. vorranno dare assicurazione all'indirizzo di posta elettronica certificata elettorali.prot@pec.interno.it dell'avvenuto, tempestivo adempimento relativo alla pubblicazione e affissione del manifesto, in tutti i comuni interessati alle elezioni amministrative.

c) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione (d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Si ritiene opportuno che vengano sensibilizzati i sindaci affinché i comuni provvedano alla massima pubblicizzazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 197/96, recante attuazione della direttiva 94/80/CE, nei confronti dei cittadini dell'Unione europea che chiedano l'iscrizione nelle apposite liste aggiunte per partecipare alle elezioni comunali (ed eventualmente circoscrizionali).

In particolare dovrà essere evidenziato il carattere perentorio del termine di martedì 26 aprile 2016 (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda d'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non abbiano in precedenza formulato la suddetta domanda.

Ove tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del predetto d.lgs. n. 197/96, si evidenzia l'esigenza che il comune provveda con assoluta immediatezza agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

Le SS. LL. vorranno adottare ogni utile iniziativa al fine di garantire una rapida definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini U.E. aventi diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei comuni.

d) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature

Al fine di garantire il rilascio delle certificazioni entro 24 ore dalla relativa richiesta, nonché l'espletamento degli altri servizi necessari al procedimento elettorale, gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 6 e sabato 7 maggio 2016**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature (**e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 6 maggio 2016 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 7 maggio 2016**), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 maggio 2016, anche nelle ore pomeridiane.**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Per ogni utilità, s'informa che da tempo la Pubblicazione n. 5 - Elezioni comunali - Edizione 2016, recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", è consultabile sul sito di questo Ministero www.interno.gov.it

e) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.

Con riferimento alla potestà autenticatoria dei consiglieri e assessori comunali e provinciali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, si richiama la pubblicazione recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" citata alla lettera d).

Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 ai consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al sindaco o al presidente della provincia, può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

f) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che **non sono applicabili al**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, con parere n. 283/00 – Sez. I – del 13 dicembre 2000. Negli stessi sensi si è nuovamente espresso lo stesso Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato – Sez. V – n. 2178 del 16 aprile 2012).

g) Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali per le elezioni amministrative (art. 129 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni)

Si vorranno fornire con ogni tempestività, preferibilmente a mezzo messaggistica interna certificata, notizie su eventuali ricorsi presentati ai competenti Tribunali amministrativi regionali, nei confronti sia dei provvedimenti di convocazione dei comizi elettorali che delle deliberazioni degli organi che hanno adottato gli atti impugnati (Commissioni o Sottocommissioni elettorali circondariali), nonché sulle conseguenti decisioni adottate, in sede cautelare o di merito, dagli organi di giustizia amministrativa.

* * *

Le SS .LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti di cui alla presente circolare ai sindaci, ai segretari comunali, ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della provincia affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando inoltre una particolare vigilanza a mezzo degli Uffici elettorali provinciali affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

Mot.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati